

<https://www.segretaricomunalivighenzi.it/>

16/03/2023 - Progressioni orizzontali: si avviano con la sottoscrizione del decentrato.

Dal sito leautonomie.Asmel.eu un articolo di Luigi Oliveri

AUTONOMIE LOCALI

Quando si attivano materialmente le progressioni orizzontali? E' molto diffusa l'opinione che allo scopo occorra un atto di attivazione, nello stile proprio dell'agire amministrativo. Dunque, occorrerebbe un atto generale, che permetta agli interessati di attivarsi, proponendo una "candidatura" all'istituto, cui faccia seguito un "iter" amministrativo.

A ben vedere, però, le cose non stanno così. Non si deve dimenticare che si opera, infatti, nell'ambito del diritto privato, sicché categorie come "procedimento", "bando", "istanza" non hanno senso: si gestiscono diritti ed obbligazioni.

L'atto di avvio delle progressioni orizzontali non è che il contratto integrativo decentrato: esso, infatti, destina eventualmente le risorse per le progressioni, così ponendosi come fonte della loro attivazione.

A differenza di quanto si riscontra diffusamente nella prassi, quindi, le progressioni orizzontali non sono da avviare con "bandi" o "avvisi" di partecipazione: sono i contratti decentrati la loro fonte e la loro genesi.

Allo stesso modo, non appare rispettosa della complessiva regolazione della fattispecie la prassi di azionare le progressioni orizzontali "a domanda", in conseguenza dei bandi o degli avvisi.

Poiché la progressione orizzontale può essere attribuita a tutti i dipendenti che abbiano superato il cosiddetto periodo di raffreddamento, cioè i 3 (riducibili a 2 o aumentabili a 4 dalla contrattazione decentrata) anni dall'ultima progressione ottenuta, essa è potenzialmente assegnabile a chiunque.

Dunque, tutti i dipendenti che in una certa annualità dispongano dei requisiti soggettivi previsti dai Ccnl per competere alla progressione, hanno un diritto pieno non ad ottenere la progressione, ma a concorrere. La progressione orizzontale, che si attiva con la sottoscrizione definitiva del decentrato, va configurata non come procedimento amministrativo a "istanza di parte", bensì alla stregua di attività datoriale di adempimento ad un'obbligazione contratta con la stipulazione del decentrato.

Dunque, sottoscritto il contratto decentrato, è precisa obbligazione del datore applicare a tutti i dipendenti aventi i requisiti soggettivi i criteri valutativi secondo le pesature fissate dal contratto, agendo "d'ufficio", senza attendere né bandi né domande.

Il Ccnl, all'articolo 14, comma 2, lettera a), parla – è vero – espressamente di "*presentazione delle domande*", il che potrebbe far concludere per la necessità appunto di un bando, di domande e di un processo analogo ai procedimenti amministrativi. Tuttavia, si tratta di un inciso del tutto incoerente con la costruzione dell'istituto delle progressioni orizzontali.

<https://www.segretaricomunalivighenzi.it/>

16/06/2021 - Progressioni orizzontali: i criteri cambiano in relazione alla data di sottoscrizione dei decentrati

Dal sito leautonomie.Asmel.eu un articolo di Luigi Oliveri

AUTONOMIE LOCALI

Nel corso del 2023 gli enti locali potranno gestire le progressioni orizzontali secondo due distinte modalità, a seconda di quando riescano a sottoscrivere i contratti decentrati.

L'articolo 13 del Ccnl 16.11.2023 regola il diritto transitorio anche in tema di progressioni orizzontali, stabilendo al comma 4: *"Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina"*.

Si delineano, dunque, due distinte situazioni:

1. enti chiamati ad attuare le progressioni orizzontali sulla base di contratti decentrati sottoscritti definitivamente nel 2022 o, comunque, anche nel 2023 ma entro il 31 marzo: dovranno applicare ancora le regole operative previste dall'articolo 16 del Ccnl 21.5.2018;
2. enti che nel 2023 si occuperanno di progressioni orizzontali scaturenti da contratti decentrati successivi all'1.4.2023: dovranno applicare le più complesse regole stabilite dall'articolo 14 del Ccnl 16.11.2022, la cui applicazione, per altro, richiede la contrattazione decentrata ai fini della precisazione dei criteri, dei loro pesi e delle modalità per definire i casi di ex aequo.

Criteri progressioni orizzontali

Art. 16 Ccnl 21.5.2018

Art. 14 Ccnl 16.11.2022

risultanze della valutazione della 1) media delle ultime tre valutazioni individuali performance individuale del triennio annuali conseguite o comunque le ultime tre che precede l'anno in cui è adottata la valutazioni disponibili in ordine cronologico, decisione di attivazione dell'istituto, qualora non sia stato possibile effettuare la tenendo conto eventualmente a tal valutazione a causa di assenza dal servizio in fine anche, nonché delle relazione ad una delle annualità;

eventuale: esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento

2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

eventuale: competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

Dunque, gli enti applicheranno i “vecchi” criteri per le progressioni orizzontali derivanti da contratti decentrati antecedenti all’1.4.2023: in particolare, si tratterà nella maggior parte dei casi di code procedurali connesse a ritardi operativi dovuti a specifiche cause.

Le progressioni orizzontali, finalizzate per altro all’attribuzione dei “differenziali stipendiali” definiti dal nuovo Ccnl 16.11.2022, scatteranno con i contratti decentrati successivi all’1.4.2023, data di acquisizione di efficacia del nuovo ordinamento professionale.